

COPIA
COMUNE DI SAN VINCENZO (L.D.)
UFFICIO DEL MESSO COMUNALE
PUBBLICATO dal 24 FEB. 1999 al 17 MAR. 1999
per giorni 15, con n. 283
dell'art. 47 della Legge n. 40 del 28 FEB. 1999
San Vincenzo, li 24 FEB. 1999
Il Messo Comunale (Sergio Faccini)



Prot. 0
Data Prot. 29 FEB 1999



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

Deliberazione n° 7

in data 29/01/1999

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI AL DI FUORI DELL'EDIFICIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno millenovecentonovantanove, e questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:30 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROVENTINI CARLO	X	
2	BENCI SERGIO	X	
3	BIAGI MICHELE		X
4	BIANCHI PAOLO		X
5	CAPORALI MARCELLO	X	
6	DEL CHERICO VALENTINA		X
7	FOTI PAOLO	X	
8	GIOMI SERGIO	X	
9	INCECCHI SERGIO	X	
10	LORENZI ROBERTA	X	
11	MAZZA GIUSEPPINA	X	
12	MENCARELLI DIEGO		X
13	NANNELLI MASSIMO	X	
14	PANICUCCI SERGIO	X	
15	PELLEGRINI FABIO	X	
16	PINI KETY	X	
17	SANTINI EDOARDO		X
		12	5

Partecipa il Dr. Lucio D'Agostino Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. ROVENTINI CARLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il cittadino è tenuto a sottoscrivere danti al Sindaco od a suo delegato:

- istanze da produrre ad organi della pubblica amministrazione;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali è richiesta l'autentica della sottoscrizione;
- libretti di pensione;
- documenti di identità personale;
- altri atti per i quali l'autentica della sottoscrizione è espressamente prevista.

Considerato che alcuni cittadini anziani, invalidi o per altri motivi di salute non possono recarsi presso la sede municipale per la sottoscrizione degli atti e documenti di cui in premessa;

Visto:

- l'art. 2, 11^a comma della legge 16/6/1998 n. 191 il quale consente che la sottoscrizione sia resa davanti ad un dipendente municipale a ciò autorizzato o se all'atto è allegata copia di un documento di riconoscimento;
- l'art. 4 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 che ha disciplinato la fattispecie dell'autenticazione da parte di chi non sa o non può firmare, non richiedendo più la presenza di testimoni e attribuendo al pubblico ufficiale che procede all'autenticazione la verifica delle cause di impedimento relative alla sottoscrizione;
- l'art. 20 della legge n. 15/68, in combinato disposto con l'art. 26 della legge n. 89 del 16/2/1913, che consente di procedere ad autenticazione al di fuori della sede municipale, principio evidenziato dal Ministero degli Interni nella nota n. 09405949 – 15100 del 20/3/1995;

Atteso:

- che l'art. 1 della legge 7/8/1990 n. 241, riconosce quale criterio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ogni intervento teso a rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini;
- che il conferimento di una delega ad autenticare la sottoscrizione degli atti di cui in premessa non costituisce un trasferimento di funzioni ma, dato che agevola l'espletamento di un servizio, risposte a criteri di buon andamento della pubblica amministrazione;
- che occorre individuare i soggetti a cui affidare detto compito;

Visto l'art. 32, 1° e 2° comma lett. a) della legge 08.06.1990 n. 142 e successive modifiche;

Visto il verbale della seduta della 4^a Commissione Consiliare in data 27 Gennaio 1999;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53, 1° comma della legge n. 142/90;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti disposizioni riguardanti l'autentica di sottoscrizioni da produrre ad organi della pubblica amministrazione che sono eseguite al di fuori della casa comunale:

ART. 1

Le autentiche di sottoscrizioni su atti da produrre ad organi della pubblica amministrazione possono essere fatte al di fuori degli edifici comunali nel caso in cui i cittadini interessati sono impossibilitati a recarsi in essi per motivi di salute.

ART. 2

La richiesta di autentica al di fuori degli edifici comunali è fatta da parte di familiari dell'interessato al funzionario o impiegato comunale incaricato almeno con ventiquattro ore di anticipo. In caso di richieste fatte in un lasso di tempo inferiore, le stesse saranno soddisfatte compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

ART. 3

La richiesta di autentica al di fuori degli edifici comunali può avvenire anche verbalmente al diretto interessato al quale comunque deve essere esibito un certificato medico che comprovi l'impossibilità a presentarsi personalmente.

ART. 4

All'autenticazione della firma al di fuori della casa comunale provvedono in via ordinaria i funzionari o dipendenti incaricati dello svolgimento di tali mansioni e in caso di loro impedimento o assenza uno dei componenti il servizio di Polizia Municipale.

2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.